

il 10/12/2003



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto Rettorale, 27 novembre 2003, n. 842

Modifica del Regolamento sul finanziamento dei posti di ruolo di professori e ricercatori universitari

IL RETTORE

- VISTO il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31/8/1933, n. 1592;
- VISTO l'art. 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze sull'autonomia normativa dell'Università e delle sue strutture;
- VISTO il regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO il D.R. n. 1038 del 19/10/2001 di emanazione del regolamento sul finanziamento di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari;
- VISTO il D.R. n. 405 del 15/04/2002 con il quale il regolamento sopracitato è stato modificato al fine di adeguare all'euro gli importi ivi previsti in lire;
- ATTESA la necessità di provvedere a revisionare e modificare opportunamente detto regolamento, così come proposto da alcuni Consiglieri di amministrazione, considerato che è ormai trascorsa la fase di prima applicazione;
- VISTA la relazione predisposta dalla Commissione mista istruttoria nominata dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico, rispettivamente nelle sedute del 23/05/2003 e del 11/06/2003, con il compito di riesaminare il regolamento citato e di predisporre le opportune modifiche;
- VISTO il parere reso dal Comitato Consultivo Tecnico-Amministrativo, nella seduta del 28/10/2003, in ordine alla legittimità delle modifiche apportate al regolamento da parte della Commissione;
- VISTO il parere favorevole reso nel merito dal Senato Accademico nella seduta del 05/11/2003;
- VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/11/2003;

DECRETA

Il regolamento sul finanziamento di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari, emanato con D.R. 1038/2001 e modificato con D.R. 405/2002, citati nelle premesse, è ulteriormente modificato così come indicato nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

Firenze, **27 novembre 2003**

IL RETTORE
Prof. Augusto Marinelli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DI POSTI DI RUOLO DI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

(emanato con D.R. n. 1038 del 19/10/2001, modificato con DD.RR. n. 405 del 15/04/2002 e 842 del 27/11/2003)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il finanziamento esterno da parte di soggetti pubblici e privati di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori universitari.
2. Il Rettore, con proprio decreto, approva e rende esecutiva la convenzione che viene stipulata tra l'Università degli Studi di Firenze e i soggetti che propongono il finanziamento, secondo lo [schema allegato](#) al presente regolamento che potrà essere eventualmente integrato alla luce di specifiche esigenze.
3. In nessun caso la convenzione potrà prevedere condizioni a carico dell'Università, delle strutture didattiche e di ricerca e di singoli soggetti.

Art. 2

Finalità

1. La proposta di finanziamento viene valutata in ordine all'interesse dell'Ateneo per lo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientifico-disciplinare di riferimento, con particolare attenzione al finanziamento di posti di ricercatore.

Art. 3

Procedura

1. Il Consiglio di Facoltà interessato delibera, in coerenza con la propria programmazione, in ordine alla destinazione del posto di ruolo per il quale è proposto il finanziamento, nel rispetto della programmazione didattica di Ateneo previa acquisizione del parere dei Dipartimenti interessati.
2. La copertura del suddetto posto di ruolo può avvenire a seguito di nomina per valutazione comparativa, di trasferimento, di chiamata di idoneo.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Facoltà interessata, sentito il Senato accademico, delibera in ordine alla stipula della convenzione.

Art. 4

Importo dei finanziamenti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dovranno impegnarsi per il finanziamento di importo pari ai costi convenzionali previsti per gli specifici ruoli, come definiti dagli Organi di governo dell'Università, maggiorato di una quota pari al 10% dei costi anzidetti. Tale quota sarà ripartita in misura paritetica a favore dell'attività didattica e di ricerca e precisamente: il 50% al fondo di Ateneo per supplenze e contratti e il 50% al fondo di Ateneo per assegni di ricerca.
2. La convenzione potrà essere stipulata a condizione che risultino disponibili nel budget di Facoltà le risorse necessarie alla copertura a costi convenzionali del posto di ruolo finanziato per gli anni successivi a quelli coperti da finanziamenti esterni. In tale ipotesi l'impegno della Facoltà non potrà superare il 50% del turn-over, previa indicazione del settore o dei settori che libera o liberano le risorse. Le somme impegnate saranno formalmente dichiarate indisponibili a far data dalla stipula della convenzione. Qualora nel settore o nei settori indicato/i avvenissero modificazioni giuridiche che implicino variazioni nella liberazione delle risorse, la Facoltà è impegnata a indicare nuovi settori a copertura.
3. Il finanziamento esterno non potrà essere inferiore a tre anni.

Art. 5 *Deroghe*

1. In particolari situazioni il Consiglio di Amministrazione, su motivata richiesta del Senato accademico, potrà autorizzare finanziamenti di importi inferiori a quelli previsti nell'articolo precedente, previo impegno delle risorse disponibili da parte della Facoltà per l'eventuale differenza di fondi.

Art. 6 *Garanzie*

1. Ogni soggetto finanziatore esterno è tenuto a prestare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
2. Gli Enti pubblici sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I soggetti finanziatori a prevalente partecipazione pubblica possono essere esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo dal Direttore Amministrativo, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione del Rettore.